

3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se disposizioni del tipo di quelle previste dall'art. 82, n. 1, lett. a), della direttiva 83/181/CEE e dall'art. 84, n. 1, lett. a), della direttiva 2009/132/CE debbano essere interpretate nel senso che vietano a uno Stato membro di limitare i casi di esenzione dall'IVA all'importazione sul carburante prevedendo che tale esenzione sia applicabile esclusivamente al carburante ammesso nel territorio dell'Unione europea in serbatoi normali di veicoli automobili e sia necessario al loro funzionamento.

- (¹) Regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 105, pag. 1).
- (²) Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324, pag. 23).
- (³) Direttiva 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 105, pag. 38).
- (⁴) Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 292, pag. 5).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Amtsgericht Geldern (Germania) il 24 maggio 2011 —
Nadine Büsch e Björn Siever/Ryanair Ltd**

(Causa C-255/11)

(2011/C 226/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Geldern

Parti

Attori: Nadine Büsch e Björn Siever

Convenuta: Ryanair Ltd

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto alla compensazione pecuniaria disciplinato all'art. 7 del regolamento n. 261/2004 (¹) costituisca un diritto al risarcimento per danni soggetto — in virtù dell'art. 29, primo periodo, della convenzione di Montreal (²) — alle restrizioni di cui alla medesima convenzione, qualora debba essere riconosciuto per un ritardo prolungato del volo.
- 2) Se il diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 7

del regolamento n. 261/2004 sia di natura non risarcitoria nell'accezione dell'art. 29, secondo periodo, della convenzione di Montreal, laddove sia superiore ai danni subiti dal passeggero a causa del ritardo prolungato. Se ciò escluda completamente il diritto alla compensazione pecuniaria o se quest'ultimo sorga, in caso di ritardo, solo in misura del danno effettivamente subito.

- (¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
- (²) Decisione del Consiglio 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU L 194, pag. 38).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla
Supreme Court (Irlanda) il 26 maggio 2011 — Peter
Sweetman, Ireland, Attorney General, Minister for the
Environment, Heritage and Local Government/An Bord
Pleanala**

(Causa C-258/11)

(2011/C 226/29)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrenti: Peter Sweetman, Ireland, Attorney General, Minister for the Environment, Heritage and Local Government

Convenuto: An Bord Pleanala

Questioni pregiudiziali

- 1) Quali siano i criteri giuridici sulla cui base l'autorità nazionale competente deve valutare se un piano o un progetto di cui all'art. 6, n. 3, della direttiva habitat (¹) «pregiudicherà l'integrità del sito».
- 2) Se l'applicazione del principio di precauzione comporti che detto piano o progetto non possa essere autorizzato nel caso in cui provochi la perdita irreversibile, parziale o totale, dell'habitat in questione.
- 3) Quale rapporto intercorra eventualmente tra l'art. 6, n. 4, e l'adozione di una decisione ai sensi dell'art. 6, n. 3, secondo cui il piano o progetto non pregiudicherà l'integrità del sito.

(¹) Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE (GU L 206, pag. 7).